

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1501-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE ZITO)

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il
rischio di incendi nelle aree protette

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro dell'ambiente

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

col Ministro del tesoro

e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	5
Testo del disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, costituisce una prima e immediata risposta al problema, la cui importanza e le cui dimensioni sono apparse con particolare evidenza l'estate scorsa, dell'avviamento nel nostro Paese di una strategia di lungo respiro intesa a contenere in limiti fisiologici il fenomeno devastante degli incendi boschivi. Si registra infatti una sproporzione enorme tra l'entità del fenomeno incendi, che interessa ogni anno aree assai vaste disseminate in quasi tutte le regioni italiane e provoca danni incalcolabili di ordine ecologico ed economico, e la risposta che si è attualmente in grado di mettere in campo, sia in via preventiva che quando occorre misurarsi coi numerosissimi fronti degli incendi. Una «politica anti-incendi» (non sembri azzardato definirla proprio in questo modo) si deve collocare in un'ottica di medio e lungo periodo, senza limitarsi dunque alla sola emergenza. Essa richiede ovviamente una rivisitazione di tutti gli strumenti legislativi, finanziari e logistici attualmente disponibili ed il loro affinamento e potenziamento. Insomma, si tratta di intraprendere una strada non breve di cui il decreto-legge all'esame all'Assemblea per la conversione non può essere considerato se non un primo passo.

Nel merito, col provvedimento in questione, si recuperano 30 miliardi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e che finora non si era

riusciti a spendere. Essi sono destinati in particolare all'acquisto di mezzi antincendio, secondo un piano approvato dal Ministero dell'ambiente. Si è discusso in Commissione se fosse utile finalizzare i mezzi antincendio soltanto alla tutela delle aree protette o non estenderne invece l'uso a tutte le aree boschive. Non c'è dubbio che le aree protette meritino di essere salvaguardate in modo particolare, non solo per i valori ecologici che rappresentano ma anche per un'altra ragione. Si è infatti manifestato di recente il legittimo sospetto che l'opposizione alla istituzione delle aree protette possa essersi anche manifestata attraverso gli attacchi incendiari portati nella scorsa estate ai parchi, soprattutto nel Mezzogiorno. D'altra parte sarebbe assurdo pensare di tener fermi i mezzi antincendio quando essi possono essere utilmente utilizzati per contrastare gli incendi in zone boschive anche al di fuori delle aree protette. La Commissione ha raggiunto su questo punto un compromesso che appare senz'altro positivo. Essa non ha invece accolto la norma contenuta nel decreto-legge che sottraeva alle regole della contabilità dello Stato le procedure relative alla utilizzazione delle somme disponibili.

Per le ragioni sopra esposte si raccomanda all'Assemblea la conversione del decreto-legge in oggetto.

ZITO, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ACQUARONE)

15 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: REVIGLIO)

14 settembre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il decreto-legge in titolo, dichiara il proprio nulla osta alle seguenti quattro condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: anzitutto, dal momento che la copertura è posta su quote di ammortamento mutui, devono essere indicati i capitoli su cui essa grava; in secondo luogo, tale tipo di copertura è agibile nella misura in cui si tratti di mutui non ancora attivati; in terzo luogo, va eliminata la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 3; in quarto luogo va soppressa la possibilità di appoggiare la copertura sul conto residui e quindi il relativo riferimento al comma 5 dell'articolo 1.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (1501)

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disponibile sul capitolo 7302 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

1.4

Al comma 2, sostituire le parole: «aree protette, con particolare riguardo al» con le seguenti: «zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno in via principale il».

1.5

Al comma 2, dopo le parole: «potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi».

1.2

Al comma 3, eliminare le seguenti parole: «adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,».

1.3

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato di un anno.

2. Per il Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese, previsto dall'articolo 35 comma 5 della citata legge n. 394 del 1991, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad avviare le operazioni preliminari all'istituzione del parco».

1.0.1

DISEGNO DI LEGGE N. 1501

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, recante disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette.

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1993.

Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il rischio degli incendi boschivi, con particolare riferimento alla tutela ambientale delle aree protette;

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta estensione e gravità è destinata la somma di lire 30 miliardi autorizzata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle aree protette, con particolare riguardo al potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente.

3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate.

4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto residui.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1993.

SCALFARO

CIAMPI - SPINI - MANCINO - DIANA -
BARUCCI - PALADIN

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO